

Qualora i soggetti considerati paghino l'importo della sanzione stabilito dall'Agenzia, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione riceveranno l'ulteriore riduzione ad un terzo della sanzione, che diverrà pertanto dello 0,50%⁵⁵.

4.5.2 Riduzioni delle sanzioni per le violazioni del monitoraggio relative ad attività, ovunque collocate, per le quali è rilasciato il Waiver, ex co. 4, lett. c). Il Waiver

Le norme dell'art. 5-*quinquies*, co. 4, lettera c), del co. 4, riducono la sanzione «*alla metà del minimo edittale*» nei confronti dei contribuenti che abbiano depositato attività finanziarie e patrimoniali in paesi diversi da quelli richiamati alle lettere a) e b), del precedente paragrafo (4.4), qualora essi rilascino «*all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria*»⁵⁶.

55 Cfr. art. 5-*quinquies*, co. 6, D.L. 167/1990, che richiama l'art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997, nonché circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 52. Chiarisce opportunamente l'Agenzia che «*In caso di applicazione della sanzione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, tuttavia, il periodo finale del comma 6 del citato articolo 5-quinquies dispone che tale ultimo confronto deve essere operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del medesimo articolo, ossia la somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, ridotti della metà o di un quarto a seconda che rientri o meno in una delle casistiche sopra illustrate*».

56 Cfr. art. 5-*quinquies*, co. 4, 1° periodo, lett. c), D.L. 167/1990. Ricorda l'Agenzia che la disposizione è «*finalizzata a permettere all'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (cd. monitoraggio rafforzato)*» (cfr. circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 50).

I Paesi ai quali sono applicabili le norme in esame sono quelli della lettera c) del paragrafo precedente (4.4), ossia Paesi *black list* che non abbiano stipulato con l'Italia entro il 2 marzo 2015 alcun accordo sullo scambio d'informazioni secondo il modello Ocse; oppure quelli della lettera d), ossia Paesi *black list*, sempre del paragrafo precedente (4.4), che abbiano stipulato un tale accordo, quali la Svizzera, il Principato del Liechtenstein ed il Principato di Monaco⁵⁷. In relazione a questi ultimi Paesi le norme del comma 7, dello stesso articolo 5-*quinquies*, stabiliscono che la «misura della sanzione minima» per la violazione dell'obbligo del monitoraggio (che per questi paesi sarebbe stata del 6%), è stabilita nella misura del 3%, ossia al minimo edittale della stessa sanzione prevista per i Paesi *white list*.

Per evitare errori di determinazione delle riduzioni è opportuno ricordare che la violazione degli obblighi del monitoraggio comporta due ordini di sanzioni: dal 3% al 15% se le attività sono detenute in uno dei Paesi indicati alle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4.4 (*white list*); dal 6% al 30% se esse sono detenute in un Paese *black list*. Pertanto i minimi edittali sono due: 3% e 6%, con la conseguenza che, con il rilascio del *Waiver*, le sanzioni previste per le violazioni relative alle attività collocate in:

- a) Paesi *black list*, richiamati alla lettera c), per paragrafo 4.4, che non hanno concluso alcun accordo di collaborazione, come la *República de Panamá*, riceveranno una riduzione «in misura pari alla metà del minimo edittale» (6%), che pertanto diverrà 3%;
- b) Paesi *black list* che hanno concluso l'accordo di collaborazione, come Svizzera, Principato del Liechtenstein e Principato di Monaco, richiamati alla lettera d), paragrafo 4.4, riceveranno una riduzione «in misura pari alla metà del minimo edittale» (3%), che pertanto si ridurrà (dal 3%) al 1,50%, come per i Paesi previsti dalle lettere a) e b) del precedente paragrafo 4.4.

57 Cfr. circ. 16 luglio 2015, n. 27, pag. 33.

Il successivo trasferimento delle attività ad altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o da uno degli Stati, indicati alle lettere a) e b) del paragrafo precedente (4.4), impone al contribuente l'obbligo di rilasciare, entro trenta giorni dalla data del trasferimento delle attività, la stessa autorizzazione, all'intermediario presso cui le attività saranno state trasferite ed a trasmettere, entro sessanta giorni dalla data del trasferimento delle attività stesse, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane. In mancanza è applicata al contribuente una sanzione pari allo 0,75% dell'ammontare del valore delle attività trasferite⁵⁸.

La sanzione per la violazione dell'obbligo del monitoraggio, già ridotta prima al 3% e poi all'1,50%, sarà ulteriormente ridotta ad un terzo e, quindi, rispettivamente, all'1% (lett. a) ed allo 0,5% (lett. b), qualora l'importo della sanzione stabilito dall'Agenzia, sia pagato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione⁵⁹. Recentemente sono state pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate, sia il «*fac simile*» della «*Autorizzazione alla trasmissione della documentazione e al rilascio di informazioni all'Agenzia delle Entrate*» (cd. *Waiver*), sia le istruzioni per la sua compilazione⁶⁰.

58 Cfr. art. 5-quinquies, co. 5, D.L. 167/1990.

59 Cfr. art. 5-quinquies, co. 6, D.L. 167/1990, che richiama l'art. 16, co. 3, D.Lgs. 472/1997, nonché circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 52. Chiarisce opportunamente l'Agenzia che «*In caso di applicazione della sanzione nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, tuttavia, il periodo finale del comma 6 del citato articolo 5-quinquies dispone che tale ultimo confronto deve essere operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 4, primo e secondo periodo, del medesimo articolo, ossia la somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi, ridotti della metà o di un quarto a seconda che rientri o meno in una delle casistiche sopra illustrate*».

60 Più esattamente rubricate come: «*Istruzioni per la compilazione del fac-simile dell'autorizzazione da rilasciare agli intermediari finanziari esteri a trasmettere all'Agenzia delle entrate italiana richiedente tutti i dati e le informazioni concernenti le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria (legge 15 dicembre 2014, n. 186)*».

Stabiliscono le norme dell'art. 5-quinquies, co. 4, lettera c), che «*Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente decreto sono determinate (...) in misura pari alla metà del minimo edittale: (...) c) se l'autore delle violazioni (...) rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria*». Ed a sua volta l'Agenzia ha precisato che «*la consegna del Waiver è finalizzata a permettere all'Amministrazione finanziaria di controllare la veridicità delle informazioni indicate dal contribuente nella dichiarazione dei redditi per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria (cd. monitoraggio rafforzato)*»⁶¹.

È scritto nel testo del fac-simile del *Waiver*, pubblicato dall'Agenzia, che il contribuente (italiano) «*autorizza **irrevocabilmente** l'intermediario finanziario in indirizzo, presso il quale il rapporto sopra identificato è attualmente detenuto, a trasmettere all'Agenzia delle Entrate italiana, su esplicita richiesta di quest'ultima, i documenti, compresi quelli presenti sui sistemi informatici ... ecc.*».

Perfino superfluo rilevare che trattasi di un contratto di mandato, concluso e da eseguirsi nel Paese ove risiede l'intermediario finanziario, di conseguenza è un contratto che non può non essere conforme alla legislazione di tale Paese.

Senonché, ed è questo il punto, mentre le norme del comma 4, appena trascritte non prevedono la irrevocabilità del mandato, il testo del *fac-simile* la richiede, creando non poche difficoltà, giacché, come si è già avuto occasione di rilevare, gli ordinamenti di alcuni Paesi ritengono che, essendo il mandato un contratto fondato sulla fiducia reciproca delle parti, esso debba poter essere liberamente risolto (revocato o disdetto) ogni qual volta questa sia venuta a mancare, salvo beninteso il risarcimento del danno. Ed è appunto in tal senso la

61 Cfr. circ. 13 marzo 2015, n. 10, pag. 42.

disciplina del codice civile svizzero, il quale stabilisce all'art. 404⁶², «*Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti*». Ed è pacifico, in dottrina ed in giurisprudenza, che trattasi di norma imperativa, inderogabile dalle parti, come ha riconosciuto lo stesso Tribunale federale⁶³. Sul sito dell' Agenzia delle entrate sono stati recentemente pubblicati, sia il modello del *Waiver* con la Svizzera e sia le "istruzioni per la compilazione", i quali hanno in parte rimediato i problemi testé rilevati. Le Istruzioni (sub 6.7.) dispongono fra l'altro, che: "35. *L'eventuale revoca decisa unilateralmente dal Titolare del conto/dal Contribuente è retta dalle norme del Codice delle obbligazioni, relative al mandato (art. 394 e segg. CO)*. 36. *Le conseguenze di un'eventuale revoca ricadono interamente sul Titolare del conto/Contribuente in quanto beneficiario della riduzione delle sanzioni*". Esse, però, non precisano cosa succede nel caso sia il mandatario a disdire il mandato. Muovendo dall'esigenza di assi-

62 Più esattamente Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911.

63 E la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, con sentenza del 9 novembre 2012, uniformandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale, ha riconosciuto: «*Per quel che riguarda il diritto delle parti di revocare in ogni tempo un mandato ai sensi dell'art. 404 cpv. 1 CO, esso è di natura imperativa e non può essere escluso o limitato contrattualmente (DTF 115 II 466 consid. 2a), segnatamente dalla pattuizione di un'eventuale pena convenzionale (Tercier/Favre/Conus in: Les contrats spéciaux, 4^a edizione, n. 5293 pag. 795; Gautschi in: Berner Kommentar, n. 10d e 10e ad art. 404 CO; Weber in: Basler Kommentar 4^a edizione, n. 13 ad art. 404 CO). È vero che tale giurisprudenza è stata criticata da una parte della dottrina, segnatamente in merito alla sua applicabilità ai contratti misti che comprendono il mandato ma non sono contraddistinti da uno specifico rapporto di fiducia (cfr. Engel, *Contrats de droit suisse*, 2^a edizione, pag. 508 seg.; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5294 pag. 795 e n. 5301 pag. 797; Weber, op. cit., n. 10 ad art. 404 CO), che alcuni tribunali cantonali non la applicano e che è stata finanche messa in discussione dal Tribunale federale delle assicurazioni (v. DTF 120 V 299). Resta il fatto che ancora recentemente il Tribunale federale, dopo avere tenuto conto di tali posizioni non ha ritenuto di scostarsi dalla propria chiara e costante giurisprudenza (cfr. sentenze del Tribunale federale 4A_437/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.6 e 4A_141/2011 del 6 luglio 2011 consid. 1.3). Al riguardo la conclusione del primo giudice è conforme al diritto».*

curare all'Agenzia le informazioni per l'esercizio delle sue funzioni accertative, la soluzione più appropriata parrebbe, in tal caso, quella di applicare per analogia la regola (non la sanzione) prevista dall'art. 5-*quinquies*, comma 5, D.L. 167/1990. Pertanto il mandante (contribuente), ricevuta la disdetta, trasferirà nei trenta giorni successivi le proprie attività ad altro intermediario, al quale consegnerà un nuovo mandato (*Waiver*) che, nei trenta giorni successivi trasmetterà, firmato per accettazione, all'Agenzia.

4.5.3 Riduzioni delle sanzioni per le violazioni del monitoraggio relative ad attività collocate nei Paesi black list sub c), del paragrafo precedente (4.4), che stipulino accordi di collaborazione

I contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie e patrimoniali, in Paesi *black list* possono ottenere la riduzione della sanzione per la violazione degli obblighi del monitoraggio «*al 3 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati*», qualora, entro il 2 marzo 2015, detti Paesi abbiano stipulato con l'Italia accordi che consentano «*un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, anche su elementi riconducibili al periodo intercorrente tra la data della stipulazione e quella di entrata in vigore dell'accordo*»⁶⁴. Dall'inizio dell'anno l'Italia, come già riferito, ha concluso con la Svizzera (23 febbraio 2015), il Principato Liechtenstein (26 febbraio 2015) ed il Principato di Monaco (2 marzo 2015), accordi per lo scambio d'informazioni che riflettono quelli contenuti nell'art. 26 della (cd.) Convenzione *Maat*, di conseguenza potranno beneficiare delle riduzioni predette tutti i soggetti che anno violato le norme

64 Cfr. le norme dell'art. 5-*quinquies*, co. 7, D.L. 167/1990. Con la stipulazione dell'accordo non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'art. 12, co. 2, secondo periodo, D.L. 1° luglio 2009, n. 78/2009, conv. con modif. con L. 102/2009.